



CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA  
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

---

REGOLAMENTO  
PER LA  
FORMAZIONE DEL RUOLO DEI PERITI  
COMMERCIALI ED INDUSTRIALI



ISTITVTO GRAFICO BERTELLO  
::: BORGO S. DALMAZZO :::

1922





CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA  
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

---

REGOLAMENTO  
PER LA  
FORMAZIONE DEL RUOLO DEI PERITI  
COMMERCIALI ED INDUSTRIALI



ISTITVTO GRAFICO BERTELLO  
::: BORGO S. DALMAZZO :::



IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

*Visto l'art. 5 lettera f della legge 20 Marzo 1910  
sull'ordinamento delle Camere di Commercio e Industria;*

*Viste le deliberazioni 7 Giugno 1921 e 11 Settembre  
1922 della Camera di Commercio e Industria di Cuneo;*

DECRETA

*È approvato e reso esecutivo il Regolamento per  
la formazione del Ruolo dei Periti Commerciali e Indu-  
striali come sopra deliberato dalla Camera di Com-  
mercio e Industria di Cuneo, secondo l'unito testo visto  
e firmato dal sottoscritto.*

*Roma, li 2 Dicembre 1922.*

*p. IL MINISTRO  
f.to GRONCHI*



---

---

# REGOLAMENTO

PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI PERITI  
COMMERCIALI ED INDUSTRIALI

---

## Art. 1.

Ai termini dell'art. 5 della lettera f) della legge 20 Marzo 1910 n. 121, la Camera di Commercio e Industria della Provincia di Cuneo compila ogni triennio il ruolo dei Periti industriali e commerciali con le norme indicate negli articoli che seguono.

Nel triennio, durante il quale il ruolo resta in vigore, possono essere formati ruoli supplementari, solo quando ne sia fatta richiesta dall'autorità giudiziaria, o quando il Consiglio Camerale, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga opportuno.

## Art. 2.

Il numero dei periti da iscriversi nel ruolo è illimitato.



## Art. 3.

Chi aspira ad essere iscritto nel ruolo dovrà presentare alla Segreteria della Camera di Commercio :

*a)* Domanda su carta bollata, in cui sia specificamente e chiaramente designato il ramo di perizia che intende di esercitare ;

*b)* Atto di nascita ;

*c)* Certificato di penalità rilasciato dalla competente Autorità Giudiziaria e di data recente ;

*d)* Certificato di buona condotta e di moralità da rilasciarsi dal Sindaco del luogo, in cui il richiedente tiene la sua residenza e di data recente ;

*e)* Dichiarazione della Cancelleria del Tribunale, sotto la cui giurisdizione il richiedente risiede, dalla quale risulti che il richiedente stesso non fu colpito da sentenza definitiva di fallimento, nè mancò ai proprii impegni commerciali ;

*f)* Dichiarazione in carta bollo, firmata da quattro commercianti noti e stimati, e vidimata dalla Giunta del Comune, in cui risiede il postulante, da cui risulti che il

candidato gode buona fama di moralità ed onestà sulla piazza e di pratica conoscenza del ramo di commercio od industria per cui chiede l'iscrizione a ruolo ;

*g)* Certificato degli studi fatti, da cui risulti che il candidato ha conseguito la licenza di scuola tecnica o ginnasiale oppure di scuola professionale equiparata.

## Art. 4.

Alla Commissione per le funzioni di giurisdizione camerale è affidato l'esame delle domande per l'iscrizione nel ruolo dei periti. Essa dovrà deliberare se l'aspirante può essere ammesso all'esame, a cui ogni candidato deve essere sottoposto per dar prova della sua capacità pratica.

Detta Commissione esonererà dall'obbligo dell'esame gli aspiranti che dimostrino di possedere i seguenti titoli :

Per i periti in materia commerciale — Licenza di un Istituto Commerciale o di un Istituto Tecnico (Sezione di commercio e ragioneria) regio o pareggiato o titoli congeneri conseguiti in R. Istituti Superiori ;

Per i periti in materia industriale — Li-



cenza di un Regio Istituto industriale o di un Istituto Tecnico (Sezione industriale) regio o pareggiato o titoli congeneri conseguiti in R. Istituti Superiori.

Art. 5.

Quando la Commissione abbia deliberata l'ammissione dell'aspirante all'esame, la medesima designerà al Presidente della Camera le persone che essa riterrà idonee per la nomina della speciale Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice sarà presieduta dal Presidente della Commissione per le funzioni di giurisdizione camerale o da un membro appositamente da esso delegato. Essa sarà formata di altre quattro persone non aventi, per quanto consti, relazione di parentela o di interessi col candidato: due scelte fra i commercianti od industriali dello stesso ramo e due Periti iscritti a ruolo.

Art. 7.

Formata la Commissione, il Presidente fisserà il giorno e l'ora dell'esame, che dovrà seguire nei locali della Camera, e ne darà comunicazione ai membri ed al candidato.

Art. 8.

L'esame vertirà sulle regole generali dell'estimo, sul codice civile, di commercio e di procedura civile, in quanto riflettono le attribuzioni dei periti, e su tutte quelle nozioni indispensabili a giudicare la qualità ed il valore delle merci intorno alle quali l'aspirante intende esercitare le funzioni di perito.

Art. 9.

Ogni esame avrà la durata di un'ora: i due periti ed i commercianti procederanno alle loro domande per ordine di età, cominciando dal juniore, ed infine il Presidente rivolgerà al candidato le sue ultime interrogazioni.

Art. 10.

Finito l'interrogatorio, la Commissione passerà alla votazione segreta, per la quale ognuno degli esaminatori disporrà di 10 punti. Il candidato non potrà essere dichiarato idoneo, se non avrà ottenuto almeno 40 punti su 50.

Art. 11.

Chi nell'esame non abbia conseguito il minimo di votazione, di cui al precedente



articolo, non potrà venire ammesso ad una nuova prova, se non dopo trascorso un anno.

Art. 12.

Il Segretario della Commissione camerale dovrà redigere il processo verbale dell'esame, che sarà sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario stesso.

Art. 13.

L'aspirante che, in seguito al risultato favorevole degli esami, sarà proposto per la regolare iscrizione nel ruolo, dovrà ritirare dalla Camera il relativo certificato, subordinatamente al pagamento dei diritti stabiliti col R. Decreto 5 novembre 1863 n. 944 e susseguenti.

Art. 14.

Ove qualcuno dei periti iscritti a ruolo venga condannato per delitto, con sentenza passata in giudicato o, sia stato colpito da sentenza definitiva di fallimento, o sebbene non fallito, abbia notoriamente mancato ai proprii impegni, sarà cancellato dal ruolo.

Art. 15.

Il ruolo, che verrà comunicato ai Tribunali della Provincia, conterrà l'indicazione

del nome, cognome e paternità di ciascun perito del Comune in cui risiede, del ramo di perizia per cui fu iscritto e della data della iscrizione.

Art. 16.

I periti saranno iscritti nel ruolo per ordine di data e per ordine alfabetico nel caso di più ammissioni deliberate dalla Camera nello stesso giorno e nella medesima categoria.

Essi non potranno, senza legittimo motivo, rifiutare il loro ministero, sotto pena della cancellazione dal ruolo, da pronunciarsi dalla Camera.

Art. 17.

Coloro che sono già iscritti nel ruolo, e che aspirano ad essere mantenuti nel ruolo da rinnovarsi devono presentare la domanda con le stesse norme ed entro lo stesso termine stabilito per gli altri aspiranti.

Il titolo di iscrizione nel ruolo precedente è considerato equipollente a quello degli studi richiesto alla lettera *g*) dell'art. 3 e coloro che richiedono la reinscrizione nel ruolo saranno dispensati dalla prova d'esame. Essi



sono pure dispensati dall'unire i documenti di cui alle lettere *b) e) f) g)* dell'art. 3 e sono sottoposti alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 comma secondo.

---

*Approvato dalla Camera di Commercio ed  
Industria nelle Sedute Consigliari del 7 giugno  
1921 e 11 settembre 1922.*

IL PRESIDENTE  
CASSIN

IL SEGRETARIO  
GIACOMO FRISSETTI

---

Visto per l'approvazione del Ministro per l'Industria ed il  
Commercio.

Roma, 2 dicembre 1922.

*p. Ministro :* GRONCHI